

REGOLAMENTO (CEE) N. 3073/86 DELLA COMMISSIONE**dell'8 ottobre 1986****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2683/86 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2987/86 ⁽⁴⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁵⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2683/86 modificato, ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 ottobre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 246 del 30. 8. 1986, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 280 dell'1. 10. 1986, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 ottobre 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Portogallo	Paesi terzi ⁽³⁾	ACP o PTOM ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
ex 10.06	Riso :			
	B. altro :			
	I. Risone o riso semigreggio :			
	a) Risone :			
	1. a grani tondi	—	313,16	152,98
	2. a grani lunghi	—	337,58	165,19
	b) Riso semigreggio :			
	1. a grani tondi	—	391,45	192,12
	2. a grani lunghi	—	421,97	207,38
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :			
	a) Riso semilavorato :			
	1. a grani tondi	13,05	496,39	236,27
	2. a grani lunghi	12,97	613,22	294,72
	b) Riso lavorato :			
	1. a grani tondi	13,90	528,66	251,98
	2. a grani lunghi	13,90	657,38	316,34
	III. Rotture	64,94	210,72	102,36

⁽¹⁾ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 486/85 e nel regolamento (CEE) n. 551/85.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

⁽³⁾ Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.